

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**CAPO I**

*Interventi per il sostegno al credito e al reddito*

**Art. 64**

*(Forme di sostegno al credito dei lavoratori)(1)(2)*

1. La Regione sostiene l'accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà individuate con regolamento, sentita la Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.

2. La Regione individua e istituisce, con propria norma, sentite le parti sociali, gli strumenti più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 tramite l'istituzione di un Fondo di garanzia o il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 2/2006

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 19, L. R. 2/2006

**Art. 65**

*(Interventi per il sostegno al reddito) (1)(2)*

1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'attuazione del principio di condizionalità fra politiche attive e politiche passive del lavoro.

(4)

2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

(3)

**3.** La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.

**4.** La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 1, L. R. 5/2008

**2** Articolo sostituito da art. 93, comma 1, L. R. 26/2012

**3** Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 20/2015

**4** Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 17/2020